



1
2 **CONTRATTO PER L'ESECUZIONE DI PRESTAZIONI DI OSSIGENOTERAPIA**
3 **IPERBARICA A FAVORE DI UTENTI AMBULANTI RESIDENTI NELL'AMBITO**
4 **TERRITORIALE DELL'AZIENDA USL DI MODENA CON IL CENTRO IPERBARICO SRL DI**
5 **QUARTO INFERIORE (BO) PER IL TIENNIO 2019-2021.**

6 **Richiamati:**

7 - l'articolo 8-bis, comma 1° del citato D L.vo n.502 del 30 dicembre 1992 in base al quale “le
8 regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all'articolo 1 avvalendosi
9 dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere,
10 delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di
11 soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui
12 all'articolo 8-quinquies”;

13 - l'art.8- quater del decreto citato, secondo il quale “la qualità di soggetto accreditato non
14 costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la
15 remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo
16 8-quinquies”;

17 - l'art.3 dell'Accordo Quadro tra la Regione Emilia-Romagna e l'Associazione delle istituzioni
18 sanitarie ambulatoriali private ANISAP, approvato con Delibera di Giunta n. 1135 del 26
19 luglio 2010 (di seguito denominato Accordo RER/ANISAP), per il quale le strutture private
20 accreditate extraprovinciali infraregionali, in assenza di contratto con la AUSL di residenza
21 dell'utente, hanno diritto al rimborso delle prestazioni erogate solo fino a concorrenza
22 dell'importo di € 7.500,00 oltre il quale è necessario stipulare un contratto;

23 **Considerato** che verso Il “Centro Iperbarico SRL” si è registrato un flusso consistente,
24 continuativo e sistematico di pazienti modenesi, tale da rendere opportuno ai fini del
25 governo della mobilità sanitaria e della certezza della spesa, stipulare il presente contratto

26 compatibilmente con le risorse economiche previste dall'art.3 dell'Accordo RER/ANISAP
27 citato,

28 **TRA**

29 L'Azienda Unità Sanitaria Locale, con sede in Modena, Via San Giovanni del Cantone n. 23,
30 C.F. 02241850367, in persona del Direttore Generale Dott. Massimo Annicchiarico, nato a
31 Taranto il 10/09/1958 nella sua qualità di legale rappresentante

32 **E**

33 il Centro Iperbarico S.r.l., (di seguito denominato Centro Iperbarico), con sede legale in
34 Ravenna, Via Augusto Torre, 3 - 48100 Ravenna e sede operativa (unità locale) sita in
35 Quarto Inferiore (BO), Via San Donato 63, P.I. N° 01067740397, nella persona del Legale
36 Rappresentante, Geom. Faustolo Rambelli in qualità di legale rappresentante, nato a
37 Ravenna il 23.01.1938 e ivi domiciliato per la carica

38 **Premesso** che il presente con tratto è redatto in un unico esemplare informatico

39 **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

40 **ART.1: REQUISITI DI LEGITTIMAZIONE CONTRATTUALE**

41 Il Centro Iperbarico è legittimato alla stipula del presente contratto in quanto:

- 42 • in possesso di autorizzazione sanitaria all'esercizio delle attività contrattate;
- 43 • accreditato istituzionalmente per la funzione di ossigenoterapia iperbarica;
- 44 • dichiara, con la sottoscrizione del presente contratto, di accettare il sistema di
45 pagamento delle prestazioni sanitarie secondo le tariffe della Regione Emilia-
46 Romagna.

47 **ART.2: OGGETTO**

48 Il presente contratto, con la finalità specifica di programmare e governare i flussi di mobilità
49 sanitaria nell'ambito del territorio della Regione Emilia-Romagna, disciplina la fornitura delle
50 prestazioni ambulatoriali di ossigenoterapia iperbarica da parte del Centro Iperbarico, sito in
51 Quarto Inferiore (BO) Via San Donato 63, ai cittadini residenti nella provincia di Modena,

52 utilizzando il Budget previsto dall'art. 3 dell'Accordo RER/ANISAP destinato alla mobilità
53 infraregionale.

54 Si conviene che l'Accordo RER/ANISAP, di cui alla DGR 1135/2010, funga da intesa quadro
55 per la contrattazione locale, le disposizioni dello stesso, pertanto, fino all'approvazione del
56 nuovo accordo, si intendono richiamate integralmente salvo diversa e specifica pattuizione.

57 Resta inteso che le eventuali novità normative, nazionali e regionali, saranno applicate di
58 diritto, comportando la decadenza automatica di tutte le clausole del presente contratto
59 incompatibili con le stesse.

60 **ART. 3: BUDGET E TIPOLOGIA DI PRESTAZIONI**

61 Il Centro Iperbarico erogherà a favore dei cittadini modenesi le prestazioni sanitarie che
62 esplicano la funzione di ossigenoterapia iperbarica, per le quali è stata accreditata. In
63 coerenza con gli indirizzi della programmazione sanitaria regionale e locale, il tetto massimo
64 di spesa previsto ammonta ad € 68.600,00 al lordo dei ticket incassati, salvo accordi
65 integrativi.

66 In caso di sovrapproduzione delle prestazioni e di conseguente esubero rispetto al budget
67 concordato, al Centro Iperbarico non verrà riconosciuto alcun valore economico aggiuntivo e
68 il rispetto del budget avverrà per riduzione della remunerazione tariffaria (budget fisso e
69 tariffa variabile).

70 Il Budget non subirà variazioni anche in presenza di nuove tariffe regionali.

71 Il Centro Iperbarico si impegna ad organizzare l'erogazione delle prestazioni nel pieno
72 rispetto dei criteri di equità di accesso e di appropriatezza organizzativa con modalità tali da
73 garantirne la fruizione costante nell'arco di tutto il periodo di riferimento del contratto, da
74 parte di tutte le categorie di pazienti assistibili, secondo l'ordine cronologico di presentazione
75 e nel rispetto delle indicazioni di priorità clinica, come previsto dalla normativa vigente, e di
76 ulteriori criteri di accesso previsti da eventuali protocolli aziendali.

77 **ART. 4: REQUISITI CLINICI, MODALITA' DI ACCESSO E RISCOSSIONE TICKET**

78 Le parti concordano che l'erogazione delle prestazioni sarà indirizzata esclusivamente a
79 favore dei pazienti modenesi che risultano affetti dalle seguenti patologie:

- 80 • Infezioni necrosanti progressive
- 81 • Ischemia traumatica acuta
- 82 • Innesti cutanei e lembo muscolo-cutaneo compromesso
- 83 • Osteomielite cronica refrattaria
- 84 • Lesioni radio-necrotiche
- 85 • Sindrome compartimentale
- 86 • Necrosi ossea asettica
- 87 • Ulcere cutanee a lenta guarigione ischemiche ed infette nel paziente diabetico
- 88 • Ulcere a lenta guarigione nel paziente non diabetico di ampie dimensioni e/o
89 bilaterali, e/o casi selezionati e complessi, adeguatamente motivati.

90 Il trattamento della sordità improvvisa non è oggetto del presente contratto.

91 Si precisa, relativamente a tale patologia, che dovranno essere sottoposti a ciclo di
92 trattamento tutti i pazienti inseriti in lista prima di tale data, nel rispetto del budget
93 contrattuale.

94 Le definizioni di patologia sopra riportate sono state descritte dettagliatamente nel
95 documento elaborato dall'AUSL di Bologna, attualmente applicate dal Centro Iperbarico, a
96 cui questa AUSL rimanda in via indicativa, nel quale sono state precisate, quali indicazioni di
97 buona pratica clinica, le caratteristiche cliniche specifiche di selezione dei pazienti, la
98 sequenza ottimale di trattamento e la loro durata, sulla base di criteri scientifici di
99 appropriatezza ed efficacia.

100 Le prenotazioni saranno effettuate presso il Centro Iperbarico e l'accesso ai servizi è
101 subordinato alla presentazione della prescrizione medica compilata da uno specialista
102 pubblico o dal MMG, sempre previa indicazione dello specialista pubblico, sul modulario del
103 Servizio sanitario nazionale.

104 Il Centro Iperbarico effettuerà sul paziente una visita medica specialistica al fine di accertare
105 l' idoneità e l'efficacia della terapia iperbarica, assumendosi la piena responsabilità medica,
106 tecnica ed ogni altra responsabilità derivante dal trattamento sanitario erogato.

107 Il ticket, se dovuto, sarà riscosso dal Centro Iperbarico nella misura e con le modalità
108 richieste dalla normativa vigente e dalle circolari aziendali.

109 Nel caso in cui l'utente non paghi il ticket, il Centro Iperbarico è tenuto a comunicare la
110 situazione in atto all'AUSL, al fine di gestire correttamente l'evento e di permettere
111 l'attivazione della procedura di recupero ticket. Il Centro Iperbarico, di conseguenza, al fine
112 del riconoscimento della prestazioni erogate, dovrà allegare alla fattura la documentazione
113 necessaria.

114 **ART. 5: REQUISITI DI QUALITÀ'**

115 Il Centro Iperbarico si impegna a che le attività programmate siano rese con continuità e
116 regolarità, nel rispetto dei requisiti prescritti dalla vigente legislazione sotto i diversi aspetti
117 igienico-sanitario, protezionistico, di sicurezza, di professionalità, di regolarità documentale
118 e di qualità globale.

119 Si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione all'AUSL, delle interruzioni che, per
120 carenza dei predetti requisiti, ovvero per giusta causa o per giustificato motivo, dovessero
121 intervenire nell'erogazione delle prestazioni.

122 L'attività contrattata sarà immediatamente sospesa, anche parzialmente, nel caso di
123 accertate e comprovate gravi carenze professionali, tecnologiche o strumentali che possano
124 pregiudicare la sicurezza degli assistiti.

125 Il Centro Iperbarico garantisce inoltre la piena attuazione degli impegni assunti nella Carta
126 dei Servizi e la regolare registrazione delle prenotazioni e tenuta delle liste d'attesa sotto la
127 personale responsabilità del Direttore Sanitario secondo la normativa vigente.

128 Particolare rilievo assume la corretta informazione resa al paziente sui percorsi diagnostici
129 e/o terapeutici relativi alle patologie trattate oltre che sulle modalità e i riflessi amministrativi
130 delle prestazioni.

ART.6: NORMATIVA PROTEZIONE DATI

Ai fini della corretta gestione dei dati personali oggetto del contratto, l'Azienda Usl di Modena, Titolare del trattamento dei dati, provvede a nominare la struttura privata "Responsabile del trattamento" ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati (c.d. GDPR 679/2016).

La nomina avverrà mediante la stipula di apposito contratto recante le finalità, i contenuti e le condizioni indicate dal suddetto art. 28, commi 3 e ss. del GDPR.

La struttura privata, Responsabile del trattamento, deve pertanto garantire di adottare le misure tecniche e organizzative adeguate, affinché il trattamento dei dati personali che le sono affidati dalla Azienda Usl di Modena sia conforme ai requisiti del GDPR, e idonee a tutelare i diritti degli interessati, secondo le indicazioni che verranno comunicate dalla Azienda stessa.

ART. 7: MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il Centro Iperbarico uniforma la propria attività di rilevazione e codifica delle prestazioni alle specifiche disposizioni regionali attivando nei confronti dell'AUSL di Modena il flusso informativo instaurato nei confronti del competente Assessorato regionale alla Sanità secondo le disposizioni vigenti che regolamentano il flusso ASA, con la medesima cadenza temporale e i medesimi contenuti di informazione.

Del contenuto del flusso ASA il Centro Iperbarico risulta essere il solo titolare e responsabile in ordine alla completezza e, di conseguenza, in ordine agli eventuali scarti.

Sarà oggetto di specifico controllo da parte dell'Azienda USL, anche tramite verifiche sia presso gli assistiti che presso la struttura, ogni aspetto delle prestazioni inerente all'appropriatezza clinica ed organizzativa delle prestazioni con particolare riferimento alle modalità di esecuzione, di refertazione, oltre che all'applicazione degli eventuali protocolli diagnostico-terapeutici adottati dall'Azienda.

L'Azienda USL si riserva in ogni caso tutte le attività di ispezione e controllo riferite, dalla legislazione vigente alla propria competenza.

ART. 8: MODALITA' DI FATTURAZIONE E REMUNERAZIONE

158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe dalla Regione Emilia Romagna contenute nell'apposito nomenclatore tariffario vigente, secondo quanto prescritto dall'art 8-sexties, comma 4° del Decreto Legislativo 229/99, fatte salve eventuali diverse tariffe specificamente concordate nel presente contratto.

Il Centro Iperbarico, in conformità alle circolari regionali vigenti, addebiterà all'AUSL soltanto le prestazioni sanitarie validate dalla banca dati regionale ed emetterà la fattura mensile entro la fine del mese successivo a quello di riferimento.

Ai sensi dell'art. 1, comma 796, lettera o) della legge 296/06 (finanziaria 2007) il Centro Iperbarico, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese a carico del Servizio Sanitario Nazionale, dovrà applicare uno sconto sul fatturato lordo mensile pari al 2% se le prestazioni sono di specialistica ambulatoriale e del 20% se di diagnostica di laboratorio, ad eccezione di quelle per le quali siano già previsti sconti tariffari pari o superiori ai predetti.

Le tariffe da prendere a riferimento per il calcolo dello sconto sono quelle del nomenclatore tariffario regionale e vanno considerate al lordo rispetto alla quota di partecipazione alla spesa sanitaria.

La fattura dovrà indicare, pertanto, il totale, distinto per tipologia, delle prestazioni effettivamente erogate per conto e a carico del SSN, gli eventuali ticket riscossi ed il netto risultante.

Non vanno incluse nella fatturazione riferita al presente contratto le prestazioni pre e post ricovero, che ai sensi dell'art.1, comma 18 della Legge Finanziaria n.662/96, rientrano nella tariffa del ricovero stesso. Tali prestazioni, infatti, dovranno essere fatturate direttamente alla struttura ospedaliera pubblica/privata che effettuerà o avrà già effettuato il ricovero.

In caso di eventuali contestazioni sulla congruità delle prestazioni effettuate, ovvero sugli importi fatturati, il Centro Iperbarico inoltrerà regolare nota di credito entro i 20 giorni successivi alla contestazione oppure potrà controdedurre nel rispetto degli stessi termini.

184 Le liquidazioni avverranno nei termini prescritti all'Azienda USL dalla vigente legislazione ed
185 in particolare entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

186 **ART. 9: INCOMPATIBILITA'**

187 Il Centro Iperbarico si dichiara consapevole che è fatto divieto alle strutture private
188 accreditate, in toto o parzialmente, di avere nel proprio organico o a livello di consulenti,
189 personale medico e non, in posizione di incompatibilità.

190 L'esistenza delle suddette situazioni di incompatibilità comporterà la risoluzione di diritto del
191 contratto ai sensi dell'art.1456 cod. civ., qualora non sia comprovata la buona fede
192 nell'esecuzione del contratto.

193 **ART. 10: EFFICACIA E VALIDITA'**

194 Il presente contratto ha validità annuale e decorre dal 01/01/2019 al 31/12/2021, con
195 possibilità di rinnovo di un ulteriore anno anche con mero scambio di corrispondenza.

196 Le tipologie, i volumi delle prestazioni e la relativa valorizzazione economica, oltre che
197 determinati obiettivi di priorità assistenziale, potranno essere modificati in corso d'anno, sia
198 a seguito di verifiche periodiche contrattuali sia a seguito di nuove e diverse disposizioni
199 normative o programmatiche, nazionali, regionali o locali.

200 Qualora le parti non riescano ad addivenire alla conclusione del nuovo contratto entro il
201 31/12/2021, si conviene, per garantire senza soluzione di continuità l'attività assistenziale,
202 che il presente contratto continui ad esplicare la propria efficacia fino a nuove disposizioni
203 dell'AUSL e comunque non oltre il 2022 secondo i contenuti economici e prestazionali
204 dell'anno precedente.

205 La validità dell'accordo è condizionata dalla permanenza dei presupposti di autorizzazione e
206 accreditamento della struttura.

207 **ART. 11: FORO COMPETENTE**

208 Per tutte le controversie inerenti l'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto è
209 competente il Foro di Modena.

210 Le parti si impegnano, tuttavia, ad esperire preventivamente una bonaria composizione.

211

ART. 12: REGISTRAZIONE E REGIME FISCALE

212 Il presente contratto viene sottoscritto con firma digitale giusta la previsione di cui all'art. 6,
213 co. 6 del D.L. 145/2013 convertito con L. 9/2014. L'imposta di bollo sull'originale informatico,
214 di cui all'art. 2 della Tabella Allegato A – Tariffa Parte I del D.P.R. n. 642/1972, è assolta
215 dall'AUSL di Modena; le spese di bollo sono a carico della controparte.

216 Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del
217 D.P.R. n. 131/86. Le spese di registrazione sono a carico esclusivo della parte che la
218 richiede.

219

ART. 13: NORMA DI RINVIO

220 Per tutto quanto non concordato con il presente accordo si rinvia ai protocolli operativi
221 distrettuali, alle norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e
222 penale in quanto applicabili.

223

ART. 14: CLAUSOLE VESSATORIE

224 Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e seguenti del codice civile, la parte dichiara di avere
225 preso attenta visione e dichiara di accettare espressamente l'articolo 11 del presente
226 contratto.

227 La parte contraente che accetta la deroga (firma di accettazione)

228 Letto e sottoscritto.

229 Modena, li

230 Il Direttore Generale
231 Azienda USL di Modena
232 Dott. Massimo Annicchiarico
233

Il Legale Rappresentante
Centro Iperbarico S.r.l
Geom. Faustolo Rambelli

234

235 Imposta di bollo assolta come documento informatico, ai sensi del DMEF 17 Giugno 2014.

236 **Importo bollo € 48,00**